



*Verbale assemblea straordinaria dei Soci*

In data 11 luglio 2022 si è riunita alle ore 21.00 presso la sede legale il Consiglio Direttivo l'Assemblea straordinaria dei Soci per l'approvazione delle modifiche allo Statuto richieste dall'ufficio Associazioni del Comune di Livorno per completamento trasmigrazione al RUNTS.

E' presente il presidente, Azzurra Meucci, che nomina segretario Francesca Benenati. Sono inoltre presenti i seguenti membri del consiglio: Sandra Rotellini, Andrea Bimbi, Roberto Bocci, Graziella Raspi e Valeda Poeta.

Sono presenti 6 soci.

Il presidente procede ad illustrare le modifiche apportate allo Statuto secondo quanto richiesto dal Comune di Livorno tramite comunicazione inviata via posta elettronica certificata il 20/05/2022.

Si prosegue alla votazione: le modifiche vengono approvate all'unanimità con 6 voti favorevoli.

Null'altro essendoci da deliberare, la riunione si conclude alle 22.00.

SEGRETARIA

Francesca Benet

Azzurra Meucci

**OPERE SOCIALI SAN BERNARDO ABATE ODV**

VIA MATTEOTTI N° 23 - 57022 DONORATICO (LI)

TEL. 0565-775024 MAIL [operesociali.sanbernardoabate@gmail.com](mailto:operesociali.sanbernardoabate@gmail.com)

C.F. 92105310491



# **STATUTO**

## **Opere Sociali San Bernardo Abate ODV**

### **Articolo 1 – Costituzione**

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, appartenente agli Enti del Terzo Settore denominata **"Opere Sociali San Bernardo Abate ODV"** con sede in Castagneto Carducci (LI) frazione di Donoratico, a norma del codice civile e del D.Lgs 117/2017 (codice del terzo settore).

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

- Le attività e gli scopi dell'Associazione sono definiti al successivo articolo 2.
- L'Associazione ha autonomia soggettiva, amministrativa, contabile ed economico-patrimoniale.
- L'associazione è apartitica.
- L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 2 – Attività associative**

L'Associazione persegue, senza scopi di lucro finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- o a) -interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- o c)- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; +
- o d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- o i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Trascritto da  
Averci

▪ *In particolare*

- L'associazione svolge attività preminente nel settore dell'assistenza sociale, della beneficenza, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte; in particolare attività di assistenza e beneficenza alle persone meno abbienti e bisognose, formazione dei giovani e meno giovani all'educazione ed all'insegnamento del catechismo, realizzazione di giornate e tema con proiezioni, rappresentazioni e dibattiti.
  - L'attività dell'Associazione potrà svolgersi nei confronti dei soci solo se questi si troveranno nelle stesse condizioni di bisogno di coloro ai quali si rivolge la normale attività dell'Associazione.
  - L'Area d'intervento dell'Associazione è tutto il territorio regionale.
  - Ha la facoltà di federarsi e associarsi con altre organizzazioni con finalità similari su delibera dell'organo amministrativo.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021.

Tra queste:

- k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Aveva: Francesco Bello

### Articolo 3 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, razza, nazionalità e religione, che abbiano raggiunto la maggiore età, dichiarino di condividere i principi e gli scopi dell' Associazione e s'impegnino nel rispetto del presente statuto e del regolamento interno, nel limite delle proprie possibilità, a collaborare per realizzarli.

- La domanda di associazione deve essere presentata in forma scritta. L'iscrizione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata o in occasione della successiva convocazione. Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.4.
- Ci sono tre categoria di soci:
  - ◆ Ordinari ( coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo e approvata dall'assemblea).
  - ◆ Sostenitori (coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi volontari straordinari)
  - ◆ Benemeriti ( persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione)
- Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Sono da considerarsi soci, ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e di elettorato passivo, coloro che sono in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa al 31 marzo dell'anno in corso.

### Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno. La quale consente loro di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- essere informati riguardo alle attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio diretto all'associato di relativo supporto cartaceo, o tramite Posta elettronica, o mediante affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.
- esaminare i libri associativi (libro degli associati; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo) con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

Averci Francesco Benelli

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
- Rispettare le condizioni di ammissione a socio ( art. 3 comma 1 ).
- Mantenere specchiata condotta morale
- Astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere all'Associazione.
- I soci hanno inoltre il diritto-dovere di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.
- Di essere in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa
- La qualifica di socio ha durata illimitata.

Si perde per:

- Decesso ( a far data dallo stesso )
- Dimissioni ( a far data dalla presa d'atto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione ). Le dimissioni vanno presentate per iscritto.
- Mancato versamento della quota associativa e delle quote sociali.
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- Indegnità. Per indegnità s'intende la grave inosservanza dei doveri del socio, esposti nel presente articolo. L'esclusione per indegnità verrà proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea dei soci la quale deciderà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Articolo 5 – Iniziative associative**

L'Associazione potrà proporre e sviluppare tutte le iniziative necessarie a realizzare i fini sopra enunciati all'articolo 2. Per reperire i fondi necessari alle iniziative, l'Associazione potrà usufruire di contributi dei soci o di enti o di persone pubbliche o private oltre alle entrate previste dal successivo articolo 6 .

#### **Articolo 6 – Il patrimonio è costituito da:**

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- Contributi e donazioni dei soci
- Quote associative

- Contributi pubblici e privati
- Donazioni di privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Proventi di attività (convenzioni con le istituzioni).
- Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

11/06/2022

#### **Articolo 7 – L'esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo che verrà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci e successivamente depositato nel Registro Unico Nazionale del terzo settore nei termini di legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà riportato a nuovo ed utilizzato nella realizzazione delle attività statutarie dell'anno successivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 8 – Sono organi dell'Associazione :**

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono esercitati a titolo gratuito.

Gli amministratori ed i volontari hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute, secondo il mandato ricevuto e i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 17 del Codice del terzo settore.

#### **Articolo 9 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, nonché quando il Presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno

Ricavi: Francese Berob

un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

E' convocata dal presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento, mediante comunicazione scritta a ciascun socio, vale la data del protocollo. Può essere inviata tramite posta ordinaria, per posta elettronica e-mail o consegnata a mano o affissa alla bacheca nella sede legale dell'associazione.

L'assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno 2/3 dei soci mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera in entrambi i casi a maggioranza dei partecipanti per alzata di mano, o con voto segreto su scheda.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Per il socio si può prevedere l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero: l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **Articolo 10 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria dei soci:**

- Stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione.
- Stabilisce la sede dell'Associazione e le sue modifiche.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi.
- Può deliberare le assegnazioni dell'avanzo di gestione e particolari scopi statutari.
- Delibera sulle proposte e relazioni del Consiglio di Amministrazione.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello lo statuto con la presenza in assemblea straordinaria dei 2/3 dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci e il voto favorevole in entrambi in casi della maggioranza assoluta dei presenti.
- E' delegata al Consiglio di Amministrazione la funzione di acquistare, vendere e accettare in donazione immobili.

- Delibera l'assunzione di debiti superiori a 40.000,00 Euro, al di sotto delibera il Consiglio di Amministrazione.
- Discute e delibera su fatti gravi e rilevanti per l'Associazione.
- Delibera la esclusione di un socio per indegnità su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- delibera *la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione in assemblea straordinaria con i quorum previsti per le modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Scioglie l'Associazione in assemblea straordinaria con il voto favorevole del tre/quarti dei soci.

#### **Articolo 11 – Svolgimento dell'assemblea**

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed eleggono un segretario dell'Assemblea che redigerà il verbale delle adunanze e lo trascriverà nel libro apposito. Il verbale dovrà riportare gli interventi e le deliberazioni e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto

#### **Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio dirige ed amministra l'Associazione ed è composto da 6 (sei) membri più il Presidente, che rimangono in carica per 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ha la funzione di attuare le delibere delle assemblee.

E nominare il Presidente della Associazione, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi membri eletti nella rosa dei sette dalla Assemblea.

Il Consiglio approva o respinge le convenzioni con i vari Istituzioni, Enti o Professionisti o singole persone, le convenzioni approvate hanno valore per tutta l'Associazione e può deliberare sull'assunzione dei dipendenti, gli oneri di premio agli stessi per particolari benemerienze e può deliberare, con i poteri dell'Assemblea, per i casi di urgenza, con l'obbligo di sottoporre al più presto l'argomento alla ratifica della stessa.

È presieduto dal Presidente.

Francesca Bened

Aleva

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o altri due consiglieri ne ravvisino la necessità. La convocazione può essere fatta anche verbalmente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di consigliere non sono delegabili.

I consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono considerati decaduti.

Il Consiglio si considera decaduto quando la maggioranza dei consiglieri si dimette; si procede a nuova elezione entro 30 giorni mediante convocazione dell'Assemblea.

Tutti gli atti del consiglio debbono essere verbalizzati dal Segretario e firmati dallo stesso Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate, a scopo consultivo, persone competenti sugli argomenti oggetto di discussione.

Spetta al Consiglio, inoltre, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea; deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi soci, sulle dimissioni dei soci stessi, sulla decadenza da socio per mancanza del versamento della quota associativa e proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci indegni, assegnare incarichi particolari ai consiglieri o ai volontari delegati di settore, o chiedere, per particolari esigenze, collaborazioni professionali esterne, deliberare l'ordine del giorno e la data di convocazione delle assemblee.

Il Consiglio inoltre autorizza il Presidente ad adire le vie legali ogni qualvolta lo richieda l'interesse dell'Associazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza oltre alle informazioni previste nel com. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Articolo 13 – Il Presidente dell'Associazione** è eletto a maggioranza dal Consiglio tra i suoi membri. Egli rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge. Ha poteri di rappresentanza, firma e controllo. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio e li presiede. In caso di impedimento le sue funzioni saranno assunte dal Vice-presidente.

**Articolo 14 – Il Vice-presidente** sostituisce il Presidente nelle sue funzioni quando è assente o quando viene delegato dallo stesso.

**Articolo 15 – Il Tesoriere** è deputato alla gestione contabile dell'associazione. Cura la tenuta dei libri contabili e di ogni entrata ed uscita, dovrà conservare la relativa

documentazione. Redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali, che presenta al Presidente per le approvazioni statutarie.

**Articolo 16 – Il Segretario** redige i verbali e provvede a conservare i libri relativi, adempie alle attività di comunicazione e convocazione delle Assemblee e del Consiglio, d'intesa con il Presidente. Conserva gli archivi con tutti i documenti dell'Associazione, adempie alla corrispondenza. In sua assenza i verbali vengono redatti dal Vice-presidente. Può chiamare a collaborare con lui altri soci che, dietro approvazione del Consiglio, assumono la carica di pro-segretari. I pro-segretari non fanno parte del Consiglio.

UG, 2022

## **Articolo 17 – Volontari e Lavoratori**

### **Volontari**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Francesca Bened  
Avevi

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**Articolo 18 – Le controversie** che dovessero insorgere fra gli appartenenti all'Associazione, dovranno essere risolte con spirito cristiano ed amichevole fra le parti. Qualora ciò non fosse possibile e salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto in materia di ammissione ed esclusione dei soci, deciderà un comitato di tre probiviri. Il comitato è composto da:

- il Presidente;
- l'associato più anziano che non rivesta la carica di Consigliere;
- un consigliere nominato dal Consiglio.

I tre membri non devono essere coinvolti nella controversia. Se il Presidente è coinvolto lo sostituisce il Vice-presidente. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

**Articolo 19 – Scioglimento**

Contestualmente allo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore,

**Articolo 20 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SEGRETARIA  
Francesca Bendi

PRESIDENTE  
F. Bendi



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO  
REGISTRATO IL 2022 al N. 710 Serie 3  
ESATTI € \_\_\_\_\_  
(€ \_\_\_\_\_) DI CUI € \_\_\_\_\_ per trascrizione.

VANNUCCI RAFFAELLA  
Funzionario Tributario